



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Prot. n. DDA/0001447 del 16 luglio 2018

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/1528, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 814/DDA/FP)

Con istanza DDA/1528, pervenuta in data 11 luglio 2018 (prot. n. DDA/0001383), è stata segnalata dalla SIAE (Società Italiana Autori ed Editori), in qualità di soggetto legittimato, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, sul sito internet <https://mpp3.me>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- “Zuccherò| Muoio per te”, alla pagina internet <omissis>;
- “Zuccherò| Ali d'oro”, alla pagina internet <omissis>;
- “Zuccherò| Baila”, alla pagina internet <omissis>;
- “Zuccherò| Così celeste”, alla pagina internet <omissis>;
- “Zuccherò| Eppure non t'amo”, alla pagina internet <omissis>;
- “Zuccherò| Senza una donna”, alla pagina internet <omissis>;
- “Zuccherò| Menta e rosmarino”, alla pagina internet <omissis>;
- “Zuccherò| Donne”, alla pagina internet <omissis>;
- “Elio e le storie tese |Parco Sempione”, alla pagina internet <omissis>
- “Elio e le storie tese |Heavy Samba”, alla pagina internet <omissis>
- “Elio e le storie tese |Effetto memoria”, alla pagina internet <omissis>
- “Elio e le storie tese |Congresso delle parti molli”, alla pagina internet <omissis>
- “Elio e le storie tese |Uomini col borsello”, alla pagina internet <omissis>
- “Elio e le storie tese |Essere donna oggi”, alla pagina internet <omissis>
- “Elio e le storie tese |Rock and roll”, alla pagina internet <omissis>
- “Elio e le storie tese |Shpalman”, alla pagina internet <omissis>
- “Lucio Dalla |Cara”, alla pagina internet <omissis>
- “Lucio Dalla |Cosa sarà”, alla pagina internet <omissis>
- “Lucio Dalla |Mambo”, alla pagina internet <omissis>
- “Lucio Dalla |Casa in riva al mare”, alla pagina internet <omissis>
- “Lucio Dalla |Milano”, alla pagina internet <omissis>
- “Lucio Dalla |Caruso”, alla pagina internet <omissis>
- “Lucio Dalla |Balla balla ballerino”, alla pagina internet <omissis>
- “Lucio Dalla |Anna e Marco”, alla pagina internet <omissis>



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Contenuti Audiovisivi

Il soggetto istante dichiara inoltre quanto segue: “*Si evidenzia che il tentativo di rimozione selettiva operato dalla Siae sul sito oggetto della presente istanza non è andato a buon fine. Sullo stesso risultano ancora presenti le opere segnalate. Si rappresenta inoltre il carattere massivo delle violazioni al diritto d'Autore*”.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine *internet* indicate, riproduzioni delle opere sonore sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del sito *internet* risulta registrato dal sig. Alexandr Zubac, sul sito è disponibile l'indirizzo di posta elettronica *abuse.music@gmail.com*;
- i servizi di *hosting* appaiono forniti dalla società Fornex Hosting S.L., con sede in Urb. Cabo Bermejo 1721, 29680 Estepona, Spagna e indirizzo di posta elettronica *abuse@fornex.com*, mentre i *server* impiegati risultano verosimilmente riconducibili alla società First Colo GmbH, con sede in Hanauer Landstraße 291b 60314 Francoforte, Germania, indirizzo di posta elettronica *abuse@first-colo.net*.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza DDA/1528 è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *u*), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC *dda@cert.agcom.it*, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Francesca Pellicanò, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza “**DDA/1528**”, entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b*), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d*), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 27 luglio 2018**.

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore